m_dg.GAB.18/11/2026.0041436.U

Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-09017 DEL DEP. BENZONI (res. n. 716 del 28 settembre 2026)

R I S P O S T A

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame in oggetto, con il quale l'onorevole interrogante solleva specifici quesiti in ordine alle possibili applicazioni dell'intelligenza artificiale e degli strumenti algoritmici in ambito penitenziario, con particolare riguardo alle finalità perseguite, ai dati trattati, alle relative modalità di conservazione e controllo, nonché alle garanzie poste a tutela dei diritti delle persone detenute, si rappresenta quanto segue.

Al riguardo, occorre anzitutto precisare che, allo stato, negli istituti penitenziari non sono utilizzati sistemi di intelligenza artificiale o algoritmi predittivi destinati ad assumere decisioni automatizzate nei confronti delle persone detenute, né strumenti idonei a determinare autonomamente valutazioni o provvedimenti relativi allo *status* giuridico, alla classificazione penitenziaria, all'assegnazione ai circuiti detentivi, ai percorsi trattamentali o, più in generale, ai diritti delle persone ristrette.

Analoga situazione si registra nei servizi della giustizia minorile e negli uffici di esecuzione penale esterna, presso i quali non risultano avviate sperimentazioni o progettualità dirette all'introduzione di sistemi di intelligenza artificiale o di algoritmi predittivi.

Tale impostazione è pienamente coerente con le garanzie stabilite dall'ordinamento penitenziario.

L'articolo 13 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e gli articoli 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, delineano infatti un percorso di osservazione e trattamento individualizzato, fondato sulla conoscenza diretta della persona, sui colloqui con l'interessato e sul contributo di diverse professionalità, le cui valutazioni confluiscono negli appositi momenti di confronto interdisciplinare.

Anche in materia disciplinare, gli articoli 38 e 40 della legge n. 354 del 1975 e l'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 individuano gli organi competenti e assicurano specifiche garanzie procedimentali, tra le quali la facoltà dell'interessato di esporre le proprie discolpe e, nei casi previsti, la valutazione collegiale.

La valutazione umana mantiene, pertanto, un ruolo centrale e insostituibile, che nessuno strumento tecnologico potrebbe eludere o sostituire.

I sistemi informativi attualmente impiegati rispondono, invece, a finalità amministrative, operative e statistiche.

Il Sistema informativo dei servizi minorili gestisce i fascicoli dei minori e dei giovani adulti in carico ai servizi della giustizia minorile; il Sistema informativo dell'esecuzione penale esterna cura l'archivio informatico dei soggetti seguiti dagli uffici competenti e delle attività svolte in loro favore; i Cruscotti informativi statistici elaborano i dati relativi ai minori dell'area penale e agli adulti in esecuzione penale esterna, consentendo anche controlli sulla qualità degli archivi, volti a individuare dati mancanti o incoerenti.

Per il 2026 sono state programmate la reingegnerizzazione del sistema informativo minorile, la diffusione su tutto il territorio nazionale dei nuovi cruscotti statistici, accompagnata da apposite attività formative, e l'analisi dei requisiti

funzionali del sistema dell'esecuzione penale esterna, finalizzata al miglioramento dei relativi flussi di lavoro.

Si tratta, dunque, di interventi di evoluzione dei sistemi gestionali e statistici, non di strumenti destinati ad assumere decisioni sulle persone.

Quanto ai sistemi di sicurezza e videosorveglianza presenti negli istituti penitenziari, essi sono finalizzati esclusivamente alla tutela delle persone, delle strutture e delle infrastrutture e non svolgono processi decisionali automatizzati nei confronti dei detenuti.

Le eventuali funzionalità di intelligenza artificiale integrate nei *software* di gestione dei flussi video non effettuano il riconoscimento autonomo delle persone e non incidono sul trattamento penitenziario o sui diritti dei ristretti, ma operano unicamente come supporto alle attività di vigilanza svolte dal personale, segnalando situazioni previamente configurate, quali colluttazioni, presenza di fumo, accessi non autorizzati o altre condizioni anomale rilevabili mediante sensori, telecamere e apparati dedicati.

In questo ambito si inserisce anche il sistema di videosorveglianza in mobilità mediante telecamere indossabili, le cosiddette *body-cam*, che, dopo una prima fase sperimentale, è divenuto operativo sull'intero territorio nazionale.

Si tratta di apparati portatili di registrazione audio e video utilizzati dal personale di Polizia penitenziaria in presenza di situazioni critiche, quale strumento di supporto alle attività dirette alla tutela dell'ordine e della sicurezza.

La loro introduzione è stata preceduta da un'approfondita valutazione della compatibilità della tecnologia con la disciplina sulla protezione dei dati personali; le condizioni di impiego, le modalità di attivazione e le procedure operative sono state disciplinate mediante specifica documentazione tecnica e apposite linee guida, assicurandone conoscibilità, trasparenza e uniformità di applicazione.

Il trattamento dei dati avviene nell'ambito di un sistema articolato di garanzie.

Il Registro delle attività di trattamento contempla, in relazione alle rispettive competenze, dati riferiti ai minori e ai giovani adulti in carico ai servizi minorili, agli adulti sottoposti a esecuzione penale esterna o alla messa alla prova e, quando necessario, ai loro familiari e a terzi.

Possono essere trattati dati personali, giudiziari e appartenenti a categorie particolari, nonché, per specifiche esigenze di sicurezza, dati biometrici e genetici.

Per i trattamenti connessi alla prevenzione, all'accertamento e al perseguimento dei reati o all'esecuzione delle sanzioni penali, la conservazione è limitata al tempo necessario al conseguimento delle finalità istituzionali, con verifiche periodiche sulla persistente necessità del trattamento e successiva cancellazione o anonimizzazione.

Sono inoltre previsti termini differenziati in rapporto alla natura del trattamento.

Le immagini acquisite mediante sistemi di videosorveglianza sono conservate, in via ordinaria, per ventiquattro ore e comunque per non più di una settimana, fatte salve specifiche esigenze investigative o di polizia.

I dati destinati a finalità statistiche possono essere conservati senza limiti temporali, ma soltanto previa cancellazione degli identificativi diretti già nella fase successiva alla raccolta.

Le misure di sicurezza comprendono il controllo degli accessi ai locali e agli archivi, presidi antincendio, sistemi di sicurezza informatica e specifiche misure tecniche e organizzative per i sistemi informativi automatizzati, mentre per i trattamenti statistici trovano applicazione anche le garanzie previste dal Codice di deontologia e buona condotta del Sistema statistico nazionale.

Particolare attenzione è riservata alla valutazione preventiva dei rischi.

Questo Ministero, per il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e per il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, ha redatto la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali prevista dall'articolo 23 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, sulla quale il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole.

Tale valutazione consente di individuare i soggetti interessati, i rischi specifici per i loro diritti e le misure adottate per mitigarli, nonché di verificare il rischio residuo prima dell'avvio del trattamento.

Anche la disciplina contrattuale relativa alle *body-cam* è stata integrata, all'esito delle interlocuzioni tra il Responsabile ministeriale della protezione dei dati personali e il responsabile esterno del trattamento, con specifiche previsioni dirette ad assicurare il rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 5 del Regolamento generale sulla protezione dei dati, con particolare riguardo alla minimizzazione dei dati.

A conferma della centralità riconosciuta a tali profili, con decreto ministeriale 10 dicembre 2023 è stato istituito, per la prima volta presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, l'Ufficio VI – Trasparenza, anticorruzione e tutela della *privacy*, cui sono affidati, anche attraverso il referente dipartimentale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali.

Questa Amministrazione mantiene, inoltre, costanti interlocuzioni con il Responsabile ministeriale della protezione dei dati, con i responsabili della protezione dei dati delle società nominate responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento generale sulla protezione dei dati e con l'Autorità di controllo, alla quale vengono sottoposti, quando necessario, anche i documenti tecnici e le valutazioni d'impatto.

In tale quadro, l'eventuale adozione di indirizzi pubblici ulteriori e specificamente dedicati all'impiego dell'intelligenza artificiale nel sistema penitenziario dovrà essere valutata alla luce dell'evoluzione normativa e tecnologica e delle concrete applicazioni che potranno essere prese in considerazione.

Le linee guida operative già adottate per gli strumenti tecnologici effettivamente utilizzati dimostrano, peraltro, che questa Amministrazione procede secondo criteri di gradualità, trasparenza e previa valutazione dei rischi.

Ogni futuro impiego più ampio di sistemi di intelligenza artificiale nell'ambito dell'esecuzione penale e della sorveglianza della popolazione detenuta dovrà comunque conformarsi alla disciplina nazionale ed europea applicabile, nonché al regolamento relativo all'impiego dell'intelligenza artificiale da parte delle Forze di polizia, in corso di definizione in attuazione della legge del 2025 in materia di intelligenza artificiale.

Questo Ministero continuerà, pertanto, a seguire con la massima attenzione l'evoluzione delle tecnologie applicabili al settore penitenziario, assicurando che l'innovazione rimanga sempre uno strumento di supporto all'azione amministrativa e non si traduca in una sostituzione della valutazione umana o in un arretramento delle garanzie riconosciute dall'ordinamento.

La tutela della dignità e dei diritti delle persone detenute, la sicurezza degli istituti e la protezione dei dati personali continueranno a costituire i criteri inderogabili ai quali conformare ogni eventuale futura iniziativa.

Il Ministro
Carlo Nordio

Testo dell'interrogazione